



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-484/19, 20 gennaio 2021, ECLI: EU:C:2021:34	Lexel AB contro Skatteverket	Prima	Rinvio pregiudiziale	Svezia		/	/	Libertà di stabilimento	Imposta sulle società – Imposizione di imprese associate – Normativa fiscale che esclude per le società con sede in uno Stato membro la deducibilità degli oneri finanziari corrisposti ad una società stabilita in un altro Stato membro, appartenente al medesimo gruppo di società, in caso di conseguimento di un vantaggio fiscale sostanziale

Classificazione

Diritto primario

Questione pregiudiziale

«Se sia compatibile con l'articolo 49 TFUE il diniego ad una società svedese di dedurre gli oneri finanziari corrisposti ad una società appartenente al medesimo gruppo di interessi (società associata) stabilita in un altro Stato membro, per il fatto che l'obbligazione sia stata principalmente assunta al fine di far conseguire un vantaggio fiscale significativo alle società associate, laddove tale vantaggio non sarebbe stato fiscalmente rilevante qualora entrambe le società fossero state svedesi, dato che, in tal caso, sarebbero state applicabili le disposizioni sui trasferimenti finanziari infragruppo».

Dispositivo

"L'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale ad una società stabilita in uno Stato membro non è consentita la deducibilità degli oneri finanziari corrisposti ad una società appartenente allo stesso gruppo, stabilita in un altro Stato membro, per il motivo che l'obbligazione *inter partes* appaia principalmente allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sostanziale, laddove tale vantaggio non sarebbe stato fiscalmente rilevante qualora le due società fossero state stabilite nel primo Stato membro, in quanto, in tal caso, sarebbero state ad esse applicabili le disposizioni relative ai trasferimenti finanziari infragruppo".

Nota redazionale

Con la questione pregiudiziale decisa dalla presente sentenza, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 49 del TFUE debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale che non consente a una società stabilita in uno Stato membro di portare in deduzione gli oneri finanziari corrisposti a una società appartenente allo stesso gruppo, ma stabilita in un altro Stato membro, in base al rilievo che l'obbligazione *inter partes* sembrerebbe essere stata contratta principalmente allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sostanziale, laddove tale vantaggio non sarebbe stato fiscalmente rilevante qualora le due società fossero state stabilite nel primo Stato membro, poiché, in tal caso, sarebbero state ad esse applicabili le disposizioni relative ai trasferimenti finanziari infragruppo. La problematica sollevata dalla domanda, come rileva la sentenza in oggetto, attiene a una possibile restrizione della libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 del TFUE. Tale norma, notoriamente, impone la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e comprende, per le società aventi la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o la loro sede principale all'interno dell'Unione, il diritto di svolgere la loro attività in altri Stati membri mediante una controllata, una succursale o un'agenzia (v., in tal senso, sentenze del 21 maggio 2015, Verder LabTec, C-657/13, EU:C:2015:331, punto 32; del 2 settembre 2015, Groupe Steria, C-386/14, EU:C:2015:524, punto 14, nonché del 22 febbraio 2018, X e X, C-398/16 e C-399/16, EU:C:2018:110, punto 18). Tuttavia, una disparità di trattamento derivante dalla normativa di uno Stato membro a detrimento delle società che esercitano la propria libertà di stabilimento non costituisce una restrizione a tale libertà qualora essa riguardi situazioni che non siano oggettivamente comparabili o sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e sia proporzionata a tale obiettivo (sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 167; del 25 febbraio 2010, X Holding, C-337/08, EU:C:2010:89, punto 20, nonché del 22 febbraio 2018, X e X, C-398/16 e C-399/16, EU:C:2018:110, punto 20). Nel caso di specie e per quanto maggiormente rileva, la Corte, dopo aver ritenuto esistente una disparità di trattamento tra le società del gruppo, ha esaminato, in conformità con i principi giurisprudenziali, se essa potesse essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. In particolare, sulla base dei motivi di giustificazione addotti dalle parti, la Corte ha valutato la rilevanza sistematica delle finalità, anche quando congiuntamente analizzate, di repressione dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché di mantenimento di un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. Per quanto riguarda la repressione dell'evasione e dell'elusione, affinché una restrizione alla libertà di stabilimento sia giustificata deve essere volta ad impedire condotte consistenti nella creazione di costruzioni puramente artificiali, prive di effettività economica, finalizzate a eludere l'imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, EU:C:2006:544, punto 55, nonché del 22 febbraio 2018, X e X, C-398/16 e C-399/16, EU:C:2018:110, punto 46). Come confermato dalla giurisprudenza costante della Corte, al fine di stabilire se un'operazione presenti il carattere di una costruzione puramente artificiosa a meri fini fiscali, il contribuente deve essere messo in grado, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali detta operazione è stata conclusa (sentenza del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, EU:C:2007:161, punto 82). Inoltre, quando anche risulti che l'operazione corrisponda ad una costruzione di puro artificio priva di reali logiche commerciali, il principio di proporzionalità richiede che il diniego del diritto a deduzione si limiti alla parte degli oneri finanziari eccedente quanto sarebbe stato convenuto in assenza di relazioni speciali tra le parti (sentenza del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, EU:C:2007:161, punto 83). Poiché nella fattispecie di causa l'obiettivo specifico e l'ambito di applicazione della clausola derogatoria (sulla deducibilità degli oneri finanziari) non erano quelli relativi alla (sola) repressione delle costruzioni puramente artificiali, la limitazione al diritto di stabilimento non può considerarsi giustificata. Analogamente ha avuto anche la verifica sulla giustificazione relativa al mantenimento di un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. Ciò in quanto, secondo la Corte, le differenze, presenti nel caso, legate all'attuazione delle norme nell'ambito dei rispettivi sistemi fiscali nazionali non possono incidere sull'esame della questione se la disparità di trattamento oggetto del procedimento principale possa essere giustificata sulla base della necessità di preservare un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN

Causa selezionata per nota a sentenza pubblicata su DPTI